



**COMUNE DI CASTELDELICI**

**Provincia di Rimini**

---

## **REGOLAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO**

### **Art. 1 – Finalità**

1. Il trasporto scolastico è un servizio non obbligatorio a domanda individuale istituito come intervento volto a favorire l'adempimento dell'obbligo scolastico e a facilitare la frequenza dei cittadini del sistema scolastico e formativo.
2. Il servizio è improntato a criteri di efficacia, efficienza, economicità e qualità, sulla base della normativa vigente e compatibilmente con i vincoli economico finanziari dell'Amministrazione comunale.
3. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del servizio di trasporto.
4. Il servizio è rivolto ai residenti nel territorio comunale di Casteldelci. Potrà, inoltre, essere erogato ai residenti in altri Comuni, in presenza di apposita convenzione (D.M. 31.01.1997 ed art. 30 del D. Lgs. n.267/2000), o autorizzazione del Sindaco del Comune di residenza.
5. Il servizio di trasporto scolastico è finalizzato prioritariamente ai ragazzi frequentanti la scuola dell'obbligo (primaria e secondaria di I grado).
6. Il servizio viene svolto anche in base a quanto previsto dalla Legge Regionale Emilia-Romagna 8 agosto 2001 n. 26: "Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita – Abrogazione L.R. n.10/1999";
7. Annualmente il Comune istituisce il servizio qualora ne ricorrano le condizioni economiche nonché un numero di iscritti minimo tale da giustificare l'istituzione dello stesso.
8. Il Comune può organizzare servizi sostitutivi del trasporto scolastico nel caso in cui non ricorrano le condizioni minime per assicurare le stesse finalità.

### **Art. 2 – Aveni diritto**

1. Hanno diritto ad usufruire del servizio di trasporto scolastico gli alunni residenti nel Comune e iscritti alle scuole dell'infanzia, alla scuola primaria ed alla scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Scolastico territorialmente competente ovvero più vicino alla sede comunale, salvo la facoltà dell'Amministrazione Comunale di individuare altro Istituto competente.
2. In caso di esubero di richieste rispetto alla disponibilità dei posti sullo scuolabus, sarà redatta una graduatoria che terrà conto della seguente priorità: residenza nel Comune di Casteldelci, bambini portatori di handicap (ove trasportabili con il mezzo in dotazione), frequenza della scuola dell'obbligo, genitori entrambi lavoratori.
3. Al fine di ottimizzare l'uso dei mezzi e di contenere i costi gravanti sulla fiscalità generale il servizio

può ammettere con riserva alunni non residenti nel Comune di Casteldelci purché vi siano disponibilità di posti sullo scuolabus.

4. Non avranno diritto ad usufruire del servizio gli utenti che non siano in regola con il pagamento delle quote.

### **Art. 3 - Modalità di iscrizione al servizio**

1. Il Comune richiede annualmente l'iscrizione al servizio diffondendo apposita comunicazione contenente le modalità di erogazione del servizio e di pagamento dello stesso.
2. La domanda deve essere presentata in forma scritta, entro la scadenza prevista nell' avviso di cui al punto precedente, sul modulo di iscrizione appositamente predisposto dagli Uffici Comunali.
3. Con la sottoscrizione della domanda di iscrizione la famiglia si impegna a rispettare il regolamento ed a accettare tutte le condizioni e le modalità di pagamento ivi contenute.
4. I genitori, inoltre, con la sottoscrizione si dichiarano consapevoli che il servizio può comportare variazioni di orario per cause anche non dipendenti dalle Scuole e dal Comune senza aver nulla a pretendere o recriminare in caso di anticipazioni o ritardi.
5. La famiglia si impegna con il medesimo modulo ad essere presente alla fermata dello scuolabus al momento del suo rientro da scuola o a comunicare l'eventuale persona delegata.
6. Le eventuali domande pervenute oltre il termine sopra riportato, saranno accolte, in presenza di disponibilità di posti a sedere e soltanto se non comportano modifiche dei percorsi stabiliti e allungamento dei tempi di percorrenza.
7. Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico, salvo motivate ragioni indipendenti dalla volontà della famiglia.

### **Art.5 – Organizzazione del servizio**

1. Il servizio di trasporto scolastico è effettuato mediante l'utilizzo di scuolabus o altri mezzi di proprietà comunale in regola con le normative vigenti in materia, la cui conduzione è affidata ad autisti dipendenti dell'Amministrazione Comunale o altro personale con cui l'Ente ha stipulato convenzione in merito, fatto salvo quanto previsto all'art. 1, comma 8. Il servizio di accompagnamento è obbligatoriamente garantito solo per i bambini della scuola dell'infanzia ex art. 2 D.M. 31/01/1997.
2. Il servizio di trasporto viene espletato per l'intero anno scolastico fino al termine delle lezioni della scuola primaria e secondaria di primo grado, secondo il calendario predisposto dalle competenti autorità.
3. Le modalità di organizzazione del servizio saranno determinate annualmente sulla base del numero di alunni iscritti e della loro residenza.
4. Il servizio è effettuato in orario adeguato a garantire il rispetto dell'orario scolastico delle scuole dell'obbligo.

### **Art.6 – Tariffe**

1. Le famiglie dei bambini che usufruiscono del trasporto scolastico concorrono alla copertura delle spese sostenute dall'Amministrazione Comunale, attraverso il pagamento di tariffe annuali, la cui entità viene determinata con Deliberazione della Giunta Comunale, da corrispondersi indipendentemente dal numero di corse effettivamente effettuate.
2. La Giunta comunale può, inoltre, prevedere tariffe agevolate o riduzioni per nuclei familiari con due o più minori iscritti al medesimo servizio o per gli alunni appartenenti a famiglie che si trovino in situazione di disagio.

### **Art.7 – Modalità di pagamento**

1. Il pagamento della tariffa annuale del servizio di trasporto scolastico va effettuato secondo le modalità e nei termini stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale e indicati nell'avviso di cui all'art. 3 comma 1.
2. Il mancato pagamento della tariffa comporterà la non ammissione del minore al servizio. L'Amministrazione consegnerà apposita comunicazione di sospensione del servizio in favore del minore per morosità. L'utente potrà nuovamente essere ammesso al servizio dopo la regolarizzazione della posizione.
3. Ai soggetti morosi non è erogabile il servizio nell'anno scolastico successivo fino a quando non avranno regolarizzato il debito con l'Amministrazione.
4. La comunicazione di messa in mora comporterà l'applicazione delle sanzioni e degli interessi di legge.

#### **Art. 8 – Norme comportamentali**

1. Ogni utente dovrà tenere un corretto comportamento civile durante lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico tale da consentire e garantire l'incolumità degli utenti stessi. In particolare dovranno essere rigorosamente rispettate le seguenti norme:
  - stare seduti al posto;
  - avere le cinture di sicurezza allacciate, ove presenti;
  - non alzarsi durante il tragitto per nessun motivo;
  - non disturbare l'autista durante la guida;
  - mantenere un tono di voce e un linguaggio civile;
  - attenersi a eventuali ulteriori disposizioni e regolamenti.
2. L'inosservanza di una o più norme di cui al comma precedente autorizzano l'autista a fermarsi lungo il tragitto fino al ripristino dell'ordine e conseguentemente ad effettuare segnalazioni ai genitori del minore, all'Ufficio comunale competente e, se ritenuto opportuno, all'Istituzione Scolastica. Qualora a seguito di tale procedura l'orario di ingresso a scuola o di rientro a casa non verrà rispettato, l'autista è sollevato da ogni responsabilità.
3. Qualora l'utente persista nella violazione di uno o più norme di questo articolo l'Amministrazione segnalerà ai genitori o a chi ne fa le veci gli eventuali comportamenti scorretti tenuti dal minore. Successivamente l'Amministrazione Comunale potrà sospendere il bambino dall'utilizzo del servizio.
4. La sospensione dal servizio per problemi comportamentali non dà diritto a rimborsi o riduzioni di tariffe.
5. In caso di danni arrecati allo scuolabus, l'utente che ha provocato il danno dovrà risarcire l'Amministrazione della somma necessaria alla riparazione, sostituzione o ripristino del danno effettuato.
6. Alla fermata dello scuolabus i minori, fatta eccezione di cui al comma successivo del presente articolo, dovranno essere accompagnati e presi in carico dai genitori. Nel caso in cui alla fermata dello scuolabus non siano presenti i genitori, eventuali altre persone potranno prendere in consegna l'alunno solo previa autorizzazione di delega di cui all'art. 3 comma 5.
7. Solo per gli alunni della scuola secondaria di primo grado è prevista la possibilità per i genitori di autorizzare i ragazzi a scendere da soli, dichiarando, sotto la propria responsabilità nel modulo di domanda, che nessun familiare sarà presente alla fermata dello scuolabus e che il proprio figlio rientrerà autonomamente, con assunzione, al riguardo, di ogni relativa responsabilità civile e penale.
8. Nel caso che alla discesa degli alunni non vi siano i genitori o persona da loro delegata, l'alunno rimarrà sullo scuolabus sino all'ultimazione del giro previsto e accompagnato al Comando di Polizia municipale o presso il Comando dei Carabinieri. I genitori dovranno sollecitamente recarsi

a riprenderlo nel posto indicato. Il ripetersi della suddetta evenienza determinerà, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, la sospensione del servizio.

9. Ferme restando le precedenti disposizioni, l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dell'alunno dallo scuolabus.

#### **Art. 9 – Accompagnatori scuola dell'infanzia**

1. Il Comune garantisce il servizio di accompagnamento sullo scuolabus, nei confronti dei bambini frequentanti le scuole dell'infanzia.
2. L'accompagnamento è svolto da adulti, anche non dipendenti comunali (persone incaricate, volontari, persone in servizio civile), incaricati dal Comune.

#### **Art. 10 – Organizzazione in caso di ingresso posticipato od uscita anticipata.**

1. In caso di ingresso posticipato od uscite scolastiche anticipate (es. assemblee sindacali, scioperi parziali del personale docente) non potrà essere assicurato il normale servizio. Ove l'entità degli ingressi posticipati od uscite anticipate lo consentirà e solo se in possesso di un'informazione preventiva di almeno 48 ore da parte del Dirigente Scolastico, il servizio potrà essere effettuato, a valutazione insindacabile del Responsabile comunale, parzialmente o completamente, dando la priorità alle scuole dell'obbligo.
2. Il servizio potrà subire variazioni anche in caso di eventi calamitosi o particolari condizioni meteorologiche (neve, ghiaccio...), che rendano pericolosa la percorrenza delle strade. In tali circostanze le famiglie verranno informate prima dell'orario previsto di partenza o rientro, attraverso le modalità ritenute più efficaci e celeri.
3. In caso di abbondanti nevicate o altre calamità naturali, il servizio di trasporto potrà subire variazioni e prevedere anche un unico punto di raccolta o potrà essere anche sospeso, senza che ciò comporti modifiche e/o riduzioni della tariffa dovuta.

#### **Art. 11 – Assicurazione**

L'Amministrazione Comunale curerà che tutti gli utenti, i mezzi e gli operatori siano coperti da idonea polizza assicurativa.

#### **Art. 14 – Rinuncia o variazione**

1. La rinuncia al servizio di trasporto o la variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto all'Ufficio Comunale competente.
2. La rinuncia al servizio sarà valida dall'accettazione da parte dell'Amministrazione e per tutta la durata dell'anno scolastico.
3. La rinuncia al servizio potrà dar luogo al rimborso delle quote versate soltanto qualora sia conseguente a motivate ragioni indipendenti dalla volontà della famiglia e verrà concessa dall'Amministrazione sulla base del periodo di effettiva impossibilità all'utilizzo del servizio stesso.
4. L'Amministrazione comunale si riserva la valutazione di casi particolari e gravi che comportino la rinuncia al servizio, dietro presentazione di richiesta scritta e documentata, per poter concedere eventuali autorizzazioni in deroga a quanto stabilito.

#### **Art. 15 - Dati personali e sensibili**

Gli uffici interessati del Comune di Casteldelci utilizzeranno i dati personali e sensibili degli utenti, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni, ad esclusivi fini istituzionali e in relazione all'organizzazione del servizio di trasporto scolastico.

#### **Art.16 - Pubblicità regolamento**

Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale di questo Comune.

**Art. 17 – Disposizioni finali**

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

**Art. 18 – Entrata in vigore.**

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa Deliberazione di approvazione.